



Objekthandling – Gewusst wie!

Statuto Associazione „OHA Objekthandling“

1. Nome e sede

Sotto il nome di Associazione «OHA Objekthandling» esiste un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CC) con sede a Zurigo.

2. Finalità e scopo

L'associazione promuove e realizza progetti volti al miglioramento della conservazione e della gestione dei beni culturali, in particolare attraverso attività di formazione. Lo scopo dell'associazione è di pubblica utilità. L'associazione opera senza scopo di lucro.

3. Compiti

L'associazione «OHA Objekthandling» favorisce lo scambio con altre organizzazioni partner che si occupano della stessa tematica. Le misure previste devono essere accessibili e rivolgersi in particolare a istituzioni museali e collezioni di piccola e media entità.

4. Soci - adesione

Possono essere ammessi come soci persone fisiche e giuridiche, nonché membri collettivi (istituzioni). L'ammissione viene stabilita dal consiglio direttivo, che può rifiutare una richiesta senza doverne motivare la decisione. L'adesione si estingue in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, dimissioni o esclusione. I diritti dei membri possono essere esercitati solo personalmente, la rappresentanza è esclusa.

5. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea generale
- b) Consiglio direttivo
- c) Segreteria (direzione amministrativa)
- d) Organo di controllo/revisione contabile

6. Dimissioni ed esclusione

La dimissione dall'associazione è possibile con un preavviso di tre mesi.

Un membro (membro individuale o membro collettivo) può essere escluso per motivi importanti. Motivi importanti sono in particolare:



Objekthandling – Gewusst wie!

- a) comprovato e grave danneggiamento degli interessi dell'associazione
- b) grave violazione degli interessi dell'associazione o delle delibere dell'assemblea generale
- c) mancato pagamento dei contributi stabiliti dall'associazione

Sull'esclusione a causa del mancato pagamento dei contributi stabiliti decide in via definitiva il consiglio direttivo. I membri che si dimettono o vengono esclusi perdono la loro appartenenza all'associazione e con essa qualsiasi diritto sul suo capitale e sui suoi servizi. Tuttavia, permane la responsabilità nei confronti dell'associazione per tutti gli obblighi derivanti dalla loro adesione, in particolare per i contributi in corso e arretrati.

7. L'assemblea Generale L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'associazione e comprende tutti i membri (soci). L'assemblea generale ordinaria deve svolgersi entro tre mesi dalla fine dell'anno sociale ed è convocata dal consiglio direttivo. Luogo, data e ordine del giorno devono essere comunicati per iscritto almeno 20 giorni prima della riunione. Le proposte dei membri dell'associazione devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo entro e non oltre 14 giorni prima dell'assemblea generale ordinaria. Le assemblee generali straordinarie vengono convocate su decisione del consiglio direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.

Compiti e poteri dell'Assemblea Generale:

- Elezione dell'organo di controllo
- Elezione e revoca del consiglio direttivo
- Approvazione del bilancio annuale e della relazione annuale con concessione del discarico
- Determinazione delle quote associative
- Deliberazione su modifiche e integrazioni dello statuto
- Scioglimento o liquidazione dell'associazione
- Deliberazione in merito alle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo statuto, oppure sottoposte dal comitato direttivo.

Un membro del consiglio direttivo presiede l'assemblea. Ogni membro presente alla riunione ha diritto a un voto.

Nelle votazioni e nelle elezioni, decide la maggioranza semplice dei voti espressi, salvo diversa disposizione dello statuto che richieda una maggioranza qualificata. In caso di parità, il membro del consiglio direttivo che presiede l'assemblea ha il voto decisivo. Il voto viene espresso in modo aperto, a meno che un terzo dei presenti non richieda una votazione segreta.



Objekthandling – Gewusst wie!

8. Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da almeno tre membri. Il consiglio si costituisce autonomamente. La durata in carica del consiglio direttivo è di due anni. Tutti i membri sono rieleggibili. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo almeno tre mesi prima dell'assemblea generale.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei membri. Le delibere vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri del consiglio presenti. In caso di parità di voti, il presidente della riunione ha il voto decisivo.

Il consiglio direttivo viene convocato quando le questioni correnti lo richiedono o quando è richiesto da almeno il 50% dei membri del consiglio.

Tutti i membri del consiglio direttivo hanno il diritto di firmare individualmente.

Compiti e poteri del consiglio direttivo:

- Gestione delle attività dell'associazione
- Rappresentanza dell'associazione
- Elezione della direzione amministrativa
- Valutazione e supervisione della direzione amministrativa
- Esecuzione delle delibere dell'assemblea dell'associazione
- Reclutamento di nuovi soci e acquisizione di risorse

I membri del consiglio direttivo sono anche membri dell'associazione. Tuttavia, vista la loro attività volontaria per l'associazione, non sono obbligati a pagare la quota associativa.

9. Direzione amministrativa

La direzione amministrativa (segreteria) gestisce le attività generali in linea con gli scopi dell'associazione, come l'assistenza ai soci, la fatturazione, la convocazione dell'assemblea generale, ecc.



Objekthandling – Gewusst wie!

10. L'organo di controllo e l'ente di revisione

L'organo di controllo deve esaminare il rendiconto annuale dell'associazione e presentare una relazione e una proposta all'assemblea generale. La durata in carica è di due anni, con possibilità di rielezione.

Si rinuncia a una verifica (ordinaria e limitata) della contabilità da parte di un ente di revisione nel rispetto della legge (Art. 69b del Codice Civile Svizzero).

11. Aspetti finanziari

Le entrate dell'associazione sono composte da:

- a) Contributi dei soci
- b) Donazioni (legati, contributi di sostenitori, sponsorizzazioni, contributi di patrocinio)
- c) Entrate derivanti dalle attività dell'associazione
- d) Proventi patrimoniali e interessi

Per le obbligazioni risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. Ogni responsabilità personale dei suoi membri è espressamente esclusa.

L'importo delle quote associative annuali è stabilito in via definitiva dall'assemblea generale. Iscrizione collettiva (istituzioni): CHF 100.00, Piccoli budget: CHF 20.00, Soci individuali: CHF 50.00, Persone giuridiche (aziende): CHF 150.00, Membri o non membri che contribuiscono con donazioni annuali volontarie a partire da CHF 200.00 sono riconosciuti come sostenitori.

12. Esercizio sociale e anno contabile

L'esercizio sociale e l'anno contabile dell'associazione iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre.

13. Modifica dello statuto e scioglimento dell'associazione

Le modifiche del presente statuto, così come la decisione di sciogliere l'associazione, richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri presenti. In caso di scioglimento, l'assemblea generale decide a quale scopo di utilità pubblica deve essere destinato il patrimonio dell'associazione.

I mezzi residui, dopo lo scioglimento dell'associazione, devono essere devoluti a un'istituzione esente da imposte, senza scopo di lucro, con obiettivi uguali o simili e con sede in Svizzera.

È esclusa qualsiasi distribuzione tra i membri. L'assemblea generale designa tale istituzione.



Objekthandlung – Gewusst wie!

14. Approvazione ed entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato nell'assemblea di fondazione del 22 novembre 2021.

Zurigo, 26 Febbraio 2025